



Al Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e con

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144” ed in particolare l’articolo 27 (Norme per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità del sistema gas);

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare:

- il considerato 26 che prevede che gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti;
- il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e che tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche;
- l’articolo 1, comma 2, che prevede che le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine

tecnico o di sicurezza;

VISTA la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare:

- il considerando 12, con il quale si afferma che l'utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità, sia nell'utilizzo come biocarburanti, e che, a motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento regionale, gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito;
- il considerando 25, il quale asserisce che:
 - a) gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale;
 - b) la maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio;
 - c) per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali;
 - d) uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo;
 - e) la direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all'energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali; introduce meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura uno Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale dell'uno o dell'altro Stato;
 - f) per garantire l'efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, è essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si applicano all'energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed in particolare l'articolo 20 recante "Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale" che prevede:

- al comma 1 che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;

- al comma 2 i criteri cui devono rispondere le specifiche direttive di cui al precedente alinea nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema del gas naturale; in particolare tali direttive:
 - a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
 - b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere immesso e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento non discriminatorio alle reti del gas naturale degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
 - c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
 - d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento degli impianti di produzione di biometano;
 - e) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
 - f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento alle reti del gas naturale di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
 - g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti di biometano;
 - h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità, vincolanti fra le parti;
 - i) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano;

VISTA la delibera ARG/gas 120/11, con la quale è stato dato avvio al procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed in particolare l'articolo 21 "Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale" che prevede al comma 1 che il biometano immesso nella rete del gas naturale, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 del predetto decreto legislativo, sia incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità:

- a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;
- c) qualora sia immesso nella rete del gas naturale, mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale sono stabilite le direttive per l'attuazione del citato comma 1 dell'articolo 21; per tale opzione, viene demandato all'Autorità il compito di definire le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ed in particolare l'articolo 21 "Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale" che prevede al comma 2 che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo decreto legislativo fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ed in particolare l'articolo 33 "Disposizioni in materia di biocarburanti", comma 5, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede che "Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica, e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'articolo 33 "Disposizioni in materia di biocarburanti", comma 5-quater, il quale dispone tra l'altro che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere modificati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalità di tracciabilità degli stessi, con efficacia a

decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'articolo 33 recante "Disposizioni in materia di biocarburanti" come modificato dall'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 134, il cui comma 5-sexies dispone che dall'1 gennaio 2013 le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici Spa (nel seguito GSE) e con il supporto di un apposito comitato tecnico consultivo;

VISTA la legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" ed in particolare l'articolo 17, comma 9, che stabilisce norme per la promozione della produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, anche in zone geografiche dove la rete del gas naturale non è presente, nonché norme per autorizzare, con iter semplificato da parte dei Comuni, gli impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano;

VISTI provvedimenti di attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

VISTI i provvedimenti di attuazione dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006, e in particolare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, recante "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, recante "sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n.116";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni relativo al sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi;

VISTO il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, , recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;

VISTO il mandato M/475 recante “Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines”, rilasciato al CEN dalla Commissione Europea, il 18 novembre 2010;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 dicembre 2013 recante Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale, emanato in attuazione del citato articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

CONSIDERATO che il predetto decreto 5 dicembre 2013 non ha sortito significative realizzazioni di impianti di produzione di biometano e che l'Italia, nel frattempo, ha già raggiunto gli obiettivi minimi, richiesti dall'Unione Europea al 2020, in materia di fonti rinnovabili complessive e di quelle elettriche, mentre è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto, a tal fine, nel predisporre un aggiornamento occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti, mentre per i restanti usi si rinvia ad un successivo decreto di aggiornamento da emanare a valle del raggiungimento del target delle fonti rinnovabili nei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 recante Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

CONSIDERATO che:

- il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;
- il biometano deriva dal biogas, fonte energetica rinnovabile programmabile che consente la gestione degli impianti in regime di programmazione flessibile;
- il biometano può essere prodotto e consumato nella forma di gas naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL);
- è quindi opportuno definire un quadro incentivante che favorisca la produzione e l'utilizzo del biometano;
- nell'ottica di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti, è opportuno prevedere di incentivare prioritariamente l'utilizzo del biometano come carburante per autotrazione e quindi definire anche norme volte allo sviluppo di nuovi impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione e che, in tali casi, il biometano sia incentivato tramite il rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti;

CONSIDERATO che il mandato M/475 prevede, fra l'altro, la definizione di una norma europea per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione nonché norme europee o specifiche tecniche europee per quel che riguarda l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale e che, nelle more dell'adozione delle citate norme, sia comunque possibile l'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale sulla base delle normative vigenti, fissando, ove necessario, limiti alle tipologie di biometano da immettere nelle citate reti, anche tenendo conto dell'adozione di sistemi di monitoraggio della qualità del biometano;

RITENUTO opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;

RITENUTO che l'incentivazione del biometano per i trasporti e per la produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento debba, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, raccordarsi con i vigenti strumenti di incentivazione dei biocarburanti e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

RITENUTO opportuno, in attesa della definizione di una norma europea per le specifiche di qualità del biometano, prevedere limitazioni all'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, nonché la possibilità che i gestori delle citate reti possano, in conformità con la normativa vigente, imporre condizioni per il monitoraggio della qualità di detta immissione;

CONSIDERATI gli esiti del confronto con la Commissione europea ai fini della verifica di compatibilità con le linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente, delle disposizioni del presente decreto (confronto che si svolgerà successivamente alla fase di consultazione pubblica);

DECRETA

Art. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, di seguito denominata "Autorità", con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 1. Il biometano include anche il combustibile prodotto tramite processi di

metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO₂ rimossa nei processi di purificazione del biogas destinati alla produzione di biometano, purché rispetti le predette caratteristiche.

2. Ai fini del presente decreto, per data di decorrenza del periodo d'incentivazione di un impianto a biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si intende la data, scelta dal produttore e comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; tale data non può essere successiva di oltre sei mesi alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, costituendo il predetto periodo non superiore a sei mesi il periodo di avviamento e collaudo. Ai fini del presente decreto, per data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si intende la data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, ovvero, nei casi di cui all'articolo 5 comma 9, la data di prima cessione del biometano determinata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto;

3. Ai soli fini del presente decreto, la rete del gas naturale comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi (di seguito: "reti con l'obbligo di connessione di terzi"), altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi.

4. Per capacità produttiva di un impianto di biometano si intende la produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo (Smc) è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar).

5. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) biogas: comprende il biogas derivante da digestione anaerobica, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione di biomasse), il gas di scarica e i gas residuati dai processi di depurazione;
- b) biometano avanzato: il biometano ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell'allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche;
- c) sottoprodotti: le materie definite nell'Allegato 1 al presente decreto.

6. Per nuovo impianto di distribuzione di gas naturale per trasporti, si intende un impianto di distribuzione di gas naturale, sia nella forma di GNC che di GNL che in entrambi le forme GNC e GNL nello stesso impianto, per il trasporto, in cui le opere per lo scarico, lo stoccaggio e la distribuzione al consumo del gas naturale sono di nuova realizzazione, anche se realizzate presso un esistente impianto di distribuzione di carburanti diversi da quelli di nuova realizzazione.

7. Per impianto di distribuzione di gas naturale pertinente all'impianto di produzione di biometano si intende un impianto distribuzione di metano destinato al settore dei trasporti che riceve il biometano tramite la rete del gas naturale, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano interamente a proprie spese o almeno con una partecipazione alle spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di metano per trasporti.

8. Il presente decreto si applica ai nuovi impianti di produzione di biometano, entrati in esercizio successivamente alla sua data di entrata in vigore, ove per nuovo impianto si intende un impianto in cui le sezioni per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, sono di nuova realizzazione ed ove per nuova realizzazione si intende il completamento di tutte le pertinenti parti di ciascuna delle menzionate sezioni successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata fin dall'origine, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, non si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano le sezioni di ricezione e stoccaggio, pretrattamento ed eventuale digestione aerobica, in quanto comunque funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti in accordo alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti. Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da materie di origine agricola e agroindustriale, ai fini della cumulabilità degli incentivi, si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano unicamente le vasche di digestione anaerobica e le sezioni di depurazione e raffinazione del biogas a biometano. Le disposizioni del presente decreto si applicano, su richiesta del produttore, da presentare al GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche a impianti già qualificati o in corso di qualifica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013.

9. Il presente decreto si applica altresì, nei limiti di cui all'articolo 8, agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas, che, successivamente alla sua data di entrata in vigore, vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano.

10. Il presente decreto si applica ai nuovi impianti di cui al comma 8, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 che vengano convertiti entro la

stessa data, comunque nel limite massimo di producibilità complessivamente incentivata ai sensi del presente decreto di 1,1 miliardi di metri cubi all'anno. Il GSE, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso del raggiungimento del suddetto limite. A partire da tale data di pubblicazione, potranno beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto gli impianti che presentino richiesta di qualifica e che entrino in esercizio entro i 12 mesi successivi. Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) tale valore limite potrà essere modificato per tener conto della maggiore disponibilità di biometano sul mercato. Non concorre al raggiungimento del limite il biometano a cui viene rilasciata la garanzia di origine di cui all'articolo 4.

11. Resta fermo il rispetto delle disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale.

12. Per impianto di liquefazione del biometano pertinente all'impianto di produzione di biometano, si intende un impianto, situato anche in luogo diverso dai siti di produzione del biometano e che riceve il biometano tramite la rete del gas naturale, che effettua la liquefazione del biometano con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano interamente a proprie spese o con una partecipazione alle spese pari almeno al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e destinato al settore dei trasporti.

Art. 2

(Connessione degli impianti alla rete del gas naturale)

1. Accede agli incentivi di cui al presente decreto il biometano immesso nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, utilizzato come previsto agli articoli 5, 6 e 8.

2. Il soggetto produttore può richiedere la connessione dell'impianto di produzione di biometano alle reti con l'obbligo di connessione di terzi ai sensi delle disposizioni contenute nei rispettivi Codici di rete di trasporto o di distribuzione. A tal fine, si applicano le disposizioni adottate dall'Autorità in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. E' fatta salva, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la possibilità, per il soggetto produttore, di realizzare in proprio le opere di connessione alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità con la delibera di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché degli

standard tecnici fissati dai soggetti gestori delle reti stesse.

Art. 3

(Qualità e sostenibilità del biometano)

1. Nelle more dell'aggiornamento, all'esito del mandato al CEN M/475 CE, dei provvedimenti dell'Autorità attuativi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per le specifiche di qualità del biometano si applicano le disposizioni adottate dalla stessa Autorità con delibera 46/2015/R/gas e con delibera 204/2016/R/gas.

2. Nei casi di connessione a sistemi di trasporto diversi dalle reti con l'obbligo di connessione di terzi, i costi di connessione sono a carico dei produttori di biometano o degli altri soggetti interessati.

3. Le disposizioni in materia di qualità richiamate al comma 1, nonché le disposizioni in materia di misura della quantità e dell'odorizzazione del biometano e le altre disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione degli incentivi, si applicano al biometano comunque immesso nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3.

4. Per quanto concerne la qualità del biometano immesso in rete al di fuori delle reti del gas con obbligo di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve assicurare quanto previsto al comma 1 effettuando misure di qualità per mezzo di gas cromatografo o apparecchiatura equivalente che vengono inviate al GSE con cadenza mensile. Il GSE può predisporre, ai soli fini dell'erogazione degli incentivi, controlli sulle principali componenti elencate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 con frequenza mensile, ovvero con cadenza trimestrale qualora i valori rilevati siano stabilmente nel limite di specifica per sei mesi consecutivi, anche avvalendosi del laboratorio chimico e mineralogico della DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico. Qualora i valori attestino una qualità non rispondente alle specifiche previste, ferme restando le responsabilità poste in capo al produttore in materia di sicurezza e salute degli utenti della rete del gas e dei consumatori finali, il GSE avvia un'istruttoria, garantendo il contraddittorio al produttore e avvisando gli stessi utenti e clienti finali noti al GSE ed il gestore di rete ove esistente. Se il convogliamento del biometano avviene tramite condotta realizzata dal produttore, esso deve dotarla di apparecchiature necessarie alla captazione fisica del biometano fuori specifica. Il produttore provvede, in tutti i casi di fuori specifica, all'intercettazione immediata dell'immissione.

5. In tutti i casi d'immissione del biometano nella rete del gas naturale, come definita dall'articolo

1, comma 3, il GSE può acquisire in tele-lettura i dati rilevanti ai fini della corretta determinazione dell'incentivo, secondo modalità e specifiche definite dallo stesso, effettuando un riscontro con quanto auto-dichiarato dal produttore. In caso di difformità valgono i dati acquisiti dal GSE. I costi per l'acquisizione di tali dati sono posti a carico del produttore stesso.

6. Il biometano comunque immesso nei trasporti ai sensi del presente decreto, deve rispettare quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo le linee guida specifiche per il biometano, UNI/TS 11567 definite dal Comitato Termotecnico Italiano.

Art. 4

(Garanzia di origine del biometano immesso nella rete del gas naturale senza destinazione specifica di uso)

1. Al fine di consentire lo sviluppo di un mercato attivo di scambi di quote di emissione in grado di far emergere il legame di valore tra biometano ed emissioni evitate di carbonio utilizzabili nei vari settori produttivi e nella produzione di elettricità, è istituito presso il GSE il "Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano". L'emissione della garanzia di origine è ammessa solo per il biometano prodotto a partire dai sottoprodotti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), che non riceva altre incentivazioni di cui al presente decreto. La Garanzia di Origine ha lo scopo di fornire al consumatore un mezzo per comprovare l'origine rinnovabile del gas prelevato dalla rete e può essere utilizzata, anche dai soggetti tenuti agli obblighi del sistema di scambio istituito con la Direttiva 2003/87/CE, al fine di liberarli dall'obbligo di disporre di un numero di quote equivalenti in termini di emissioni di carbonio evitate, in ragione del consumo di biometano comprovato dal possesso della citata Garanzia, secondo quanto già previsto dal Regolamento UE N. 601 del 21 Giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE avvia preventivamente una procedura di consultazione pubblica sulle modalità di funzionamento del Registro delle Garanzie di Origine del Biometano, anche facendo riferimento alle esperienze europee già avviate.

3. Il Registro di cui al comma 1 è strutturato in modo da permettere l'iscrizione della Garanzia di Origine all'atto della immissione in rete del biometano, la sua possibile cessione da parte di un titolare di conto aperto nel registro ad altro titolare di conto ed, infine, la sua cancellazione al momento del consumo da parte dell'ultimo possessore della Garanzia di Origine o, al momento della cessione della citata garanzia ad un soggetto titolare di conto acceso su un registro delle Garanzie di Origine di altro paese membro dell'Unione Europea, fermo restando la salvaguardia di

condizioni di reciprocità.

Art. 5

(Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti)

1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il rilascio, al produttore, per un periodo di 20 anni dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione, di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, nel seguito CIC, quantificati secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto nel presente articolo. Il produttore trasmette mensilmente al GSE i dati a consuntivo relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti entro il mese successivo a quello cui la produzione si riferisce. I CIC sono rilasciati, su base mensile secondo le modalità stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative al produttore, non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce. I produttori a tal fine devono essere in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE ed il mancato pagamento degli stessi inibisce, altresì, le funzionalità di scambio dei certificati sulla piattaforma del GSE.

2. Il GSE acquisisce dal produttore di biometano i contratti di fornitura di gas naturale, incluso il biometano, che il produttore ha stipulato con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale ed autostradale nonché con impianti di distribuzione privati con destinazione d'uso per il settore dei trasporti, e/o con intermediari, acquisendo in tal caso anche i contratti stipulati tra gli intermediari e i titolari dei medesimi impianti di distribuzione.

A tal fine il GSE definisce e rende pubblico sul proprio sito internet un contratto standard di fornitura che, tra l'altro, specifica:

- a) la durata della fornitura del biometano e la sua data di inizio;
- b) le quantità mensili stimate oggetto della fornitura del biometano;
- c) la data di sottoscrizione, di decorrenza e di scadenza.

Il produttore di biometano ha l'obbligo di fornire al GSE i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni.

Il titolare dell'impianto di distribuzione di gas naturale, direttamente o per il tramite del produttore di biometano, ha l'obbligo altresì di fornire al GSE i dati di vendita complessivi del gas naturale effettivamente venduto nel mese.

3. Il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore è pari al minimo valore tra le quantità di biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni e le quantità determinate sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nel punto di immissione nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, eventualmente ridotta a seguito dei controlli di cui al comma 4.

4. Il GSE effettua controlli a campione, tramite le informazioni fornite dal gestore della rete di trasporto e distribuzione a cui l'impianto di distribuzione è collegato ovvero tramite i dati eventualmente resi disponibili dall'Agenzia delle Dogane, per verificare che la quantità di gas naturale effettivamente erogato dagli impianti di distribuzione di gas naturale sia non inferiore alla quantità di biometano fornita dai produttori di biometano allo stesso impianto interessato. A tal fine, per il biometano viene considerato un valore di densità standard di riferimento pari a $0,033167 \text{ MJ/dm}^3$ ed un potere calorifico inferiore standard di riferimento pari a $11,154 \text{ Gcal/tonn}$ pari a $46,7 \text{ MJ/Kg}$ salvo il produttore di biometano fornisca al GSE un valore di densità mensile superiore rilevato dal sistema di misura posto immediatamente a valle del sistema di purificazione del biogas.

5. La maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuta al biometano prodotto da materie di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche.

6. La maggiorazione di cui al comma 5 è riconosciuta a condizione che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie elencate al comma 5. Nei casi di impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle materie di cui al comma 5, in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale comunque non superiore al 30% in peso, la maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti. Ai fini di quanto disposto al precedente periodo, la verifica dei requisiti della materia prima è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto indicato dallo stesso Ministero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone una procedura semplificata che prevede comunque la verifica annuale, con riferimento all'anno solare, delle quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalità dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo, ed il relativo costo a carico dei produttori di biometano. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di cui all'articolo 8 del presente decreto.

7. I CIC rilasciati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater*, comma 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni.

8. I produttori che immettono il biometano come carburante in un nuovo impianto di distribuzione di gas naturale sia in forma CNG che GNL, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC, valorizzati convenzionalmente a 375,00 euro a certificato, maggiorato del 50%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di metano per trasporti e comunque entro un valore massimo di 600.000 euro. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di biometano in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di distribuzione di metano, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2.

9. I produttori che producono biometano nella forma liquida (in seguito BML) con un nuovo impianto di liquefazione di biometano, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di liquefazione, come comunicata al GSE che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC, valorizzati convenzionalmente a 375,00 euro a certificato, maggiorato del 50%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e comunque entro un valore massimo di 1.200.000 euro. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di BML in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di liquefazione del biometano, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 6

(Incentivazione del biometano avanzato immesso nelle reti con obbligo di connessioni di terzi e destinato ai trasporti)

1. Dal 1 gennaio 2018, su richiesta dei produttori di biometano avanzato e in alternativa a quanto previsto all'articolo 5, il GSE, fatti salvi i commi 8, e 9, ritira il biometano avanzato che viene immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nella quantità massima annua prevista dall'articolo 3, comma 3, secondo le specifiche dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. (di seguito anche: quantità massima annua ritirabile) secondo le seguenti modalità:

a) Il ritiro viene effettuato a un prezzo pari a quello medio ponderato con le quantità, registrato al Punto di Scambio Virtuale (PSV) nel mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet, ridotto del 5%.

b) Al produttore, in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE, viene altresì riconosciuto dal GSE il valore dei corrispondenti CIC di cui all'articolo 5, con le eventuali

maggiorazioni di cui ai commi 5, 6, 8 e 9, attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro.

c) Gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti sottoposti all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. (di seguito anche: soggetti obbligati) in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative. Eventuali quantitativi di biometano prodotti in eccedenza rispetto alla quantità massima annua ritirabile dal GSE possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 5.

d) Il GSE ritira il biometano, in maniera cronologica rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, dai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute, pubblica il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua ritirabile. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore relativo all'anno precedente.

e) Il GSE aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità degli impianti di biometano o dell'effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biometano è oggetto di ritiro da parte del GSE. Il GSE, inoltre, identifica e pubblica, con continuità, l'elenco degli impianti a cui ritirare il biometano, dando precedenza a quelli con data di entrata in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilità sia superiore alla quantità massima annua ritirabile.

f) Ai fini della determinazione della quantità di biometano massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento che definisce nelle proprie procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2. Gli impianti non rientranti nell'elenco pubblicato dal GSE possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 5 ed essere eventualmente inclusi nello stesso elenco a seguito di rideterminazione, nell'anno successivo, della quota massima annua ritirabile.

2. Il biometano è ritirato dal GSE ai sensi del comma 1 in corrispondenza dei punti di consegna del biometano nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi, e ceduto mensilmente al PSV, mediante procedura di asta pubblica. Detta cessione è effettuata a una o più società di vendita di gas naturale che dimostrino di avere contratti di fornitura con impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti per un volume non inferiore al volume del biometano che intendono acquistare. La differenza tra i corrispettivi da versare ai produttori per il ritiro del biometano, i costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV e le entrate derivanti dalla vendita del biometano sono poste a carico o restituite ai soggetti obbligati in proporzione alle rispettive quote d'obbligo.

3. Il GSE stipula con i produttori di biometano contratti di ritiro e pagamento del biometano ritirato, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) su proposta del GSE. Il GSE stipula altresì con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga successivamente alla valorizzazione, a cura del GSE, del biometano ritirato e dei relativi certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del GSE.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, il quantitativo minimo di biocarburanti da immettere in consumo nei diversi anni, si intende completamente immesso in consumo per la quota parte di *biometano avanzato di cui* all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata al comma 1, per i soli soggetti obbligati che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 7 ai sensi del comma 8, a prescindere dal numero dei CIC per il *biometano avanzato* effettivamente riconosciuti dal GSE nei diversi anni.

5. Con decreto del direttore generale della DGSAIE da emanare entro il 31 dicembre 2018, può essere modificato il valore della quantità massima di biometano avanzato, di cui al comma 1, relativa agli anni successivi al 2019, tenendo conto della effettiva disponibilità di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

6. Il produttore di biometano può accedere alle modalità di incentivazione di cui al presente articolo a condizione che siano rispettate, a cura dello stesso produttore, le disposizioni dell'articolo 3, comma 6. Al biometano incentivato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 4 (ove adottabile), 5, 6, 8 e 9.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo di 10 anni dalla data di entrata in esercizio. Successivamente a tale periodo, il produttore accede, per il periodo residuo di diritto, agli incentivi previsti all'articolo 5.

8. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 7, e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con biometano avanzato e anche con altre

tipologie di biocarburanti avanzati, ne danno comunicazione al GSE entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque, per i nuovi soggetti obbligati, non oltre la prima autodichiarazione presentata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014; detta comunicazione è riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 1 giugno 2022, con riferimento al periodo successivo di validità di quanto disposto ai commi da 1 a 7, i soggetti obbligati che si sono valse dell'opzione di cui al precedente periodo, potranno effettuare la scelta di adesione per il periodo residuo. I quantitativi di obbligo dei soggetti obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1 a 7 sono sottratti dalle corrispondenti quantità massime di biometano di cui al comma 1.

9. I produttori di biometano, in alternativa a quanto previsto al comma 1, possono richiedere al GSE di essere esclusi dal ritiro fisico del biometano immesso in rete e possono provvedere autonomamente alla vendita, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti, e in tal caso hanno diritto al solo valore dei corrispondenti CIC, valorizzati dal GSE a 375,00 euro.

10. L'immissione in consumo di biometano avanzato dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. Ai soli fini del conseguimento degli obiettivi specifici relativi all'immissione in consumo di biocarburanti avanzati previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014, l'immissione in consumo di biometano avanzato dà diritto a ricevere un certificato ogni 10 Gcal immesse.

11. Nel caso di impianti per la produzione di biometano avanzato di proprietà di imprese agricole, singole ed associate, gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

Art. 7

(Incentivazione dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano)

1. Dal 1 gennaio 2018, su richiesta del produttore di *biocarburanti avanzati diversi dal biometano*, il GSE, fatto salvo il comma 5, riconosce al produttore stesso il valore dei corrispondenti CIC attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro a certificato per la quantità massima annua prevista dall'articolo 3, comma 3, secondo le specifiche dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:

a) Gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti obbligati in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative.

b) Il GSE riconosce i CIC in maniera cronologica rispetto alla data di qualifica degli impianti fino al raggiungimento della citata quantità massima. A tal fine, il GSE aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati anche stimati, alla cui determinazione concorrono i dati relativi all'effettiva produzione annua, o se non disponibili, quelli della producibilità degli impianti di *biocarburanti avanzati diversi dal biometano*, entrati in esercizio e qualificati a progetto, il cui biocarburante è oggetto di attribuzione dei CIC da parte del GSE.

c) Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale la data del raggiungimento del suddetto limite, e lo comunica al Ministero dello Sviluppo Economico. Decorsi 60 giorni dal raggiungimento del limite, non si potrà procedere a fare ulteriori richieste di ritiro al GSE del biometano prodotto.

d) Ai fini della determinazione della quantità di *biocarburante avanzato diverso dal biometano* massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento pari a 8.000.

2. I produttori di *biocarburante avanzato diverso dal biometano* provvedono autonomamente alla vendita di tali biocarburanti ai soggetti obbligati tra quelli che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 4 e con i quali hanno un contratto di fornitura, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti. Il riconoscimento del valore dei CIC di cui al comma 1 è effettuato dal GSE a valle della vendita ad un soggetto obbligato del biocarburante avanzato diverso dal biometano e dopo che lo stesso soggetto obbligato abbia trasmesso al GSE tutte le informazioni attestanti l'effettiva immissione in consumo sul territorio nazionale di tali biocarburanti.

3. Il GSE stipula con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di *biocarburante avanzato diverso dal biometano* di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga successivamente alla valorizzazione, a cura del GSE, dei relativi certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del GSE.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, il quantitativo minimo di biocarburanti da immettere in consumo nei diversi anni, si intende completamente immesso in consumo per la quota parte dei *biocarburanti avanzati diversi dal biometano* di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata al comma 1, per i soli soggetti obbligati che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 3 ai sensi del comma 5, a prescindere dai CIC per i *biocarburanti avanzati diversi dal biometano* effettivamente riconosciuti dal GSE nei diversi anni.

5. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 4, e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con qualsiasi tipologia di biocarburanti avanzati, ne danno comunicazione al GSE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per i nuovi soggetti obbligati entro sessanta giorni dal primo momento di insorgenza dell'obbligo; detta comunicazione è riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 15 dicembre 2022, con riferimento al periodo successivo di validità di quanto disposto ai commi da 1 a 4, i soggetti obbligati che si sono valse dell'opzione di cui al precedente periodo, potranno effettuare la scelta di adesione per il periodo residuo. I quantitativi di obbligo dei soggetti obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1 a 4 sono sottratti dalle corrispondenti quantità massime di biometano di cui al comma 1.

Articolo 8

(Riconversione di impianti a biogas esistenti)

1. Gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti, in misura pari al 100% degli incentivi spettanti all'analogo nuovo impianto, nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche con incrementi di capacità produttiva, siano totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano. Nel caso di impianti di produzione elettrica a biogas esistenti, che beneficino di incentivi sull'energia elettrica prodotta, il precedente periodo si applica qualora il produttore accetti la condizione che, a seguito della riconversione, l'incentivo spettante sulla produzione elettrica sia erogato, per l'intero periodo residuo di diritto, che non deve essere inferiore a tre anni dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito, fino a un valore non superiore al 70% della produzione annua media incentivata, misurata dalla data di entrata in esercizio in assetto solo elettrico fino alla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applica quanto previsto al comma 8 dell'articolo 10.

3. Il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di biometano di cui al comma 1 è pari:

- a) al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti qualora l'impianto da riconvertire non benefici e non abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- b) al residuo periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di dieci anni qualora l'impianto da riconvertire benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; il periodo di diritto agli incentivi al biometano non può comunque superare i 20 anni complessivi;
- c) a dieci anni qualora l'impianto da riconvertire abbia terminato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- d) a dieci anni qualora l'impianto da riconvertire abbia terminato, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. In tal caso gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 70% degli incentivi spettanti.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, ai fini dell'accesso e della determinazione dell'incentivo, agli impianti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative agli impianti di nuova costruzione. Per gli impianti di cui al presente articolo la maggiorazione di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, è riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di riconversione e all'esercizio dell'impianto riconvertito contenga esplicita indicazione di tipologia e quantità in peso delle materie utilizzate con riferimento alle biomasse elencate all'articolo 5, comma 5.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le eventuali modifiche apportate agli impianti esistenti non modificano il livello di incentivo alla produzione di energia elettrica preesistente alle modifiche di impianto realizzate, sempreché non comportino un aumento della potenza elettrica e fermo restando quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 9

(Procedura di qualifica)

1. Il produttore che intenda accedere agli incentivi di cui al presente decreto, presenta domanda al GSE per il riconoscimento al proprio impianto della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal GSE. La domanda riporta almeno: *a)* soggetto produttore, *b)* ubicazione e tipologia dell'impianto, *c)* materie autorizzate, *d)* tecnologia utilizzata, *e)* capacità produttiva e destinazione del biometano, comprensiva dei punti identificativi di misurazione e immissione in rete, *f)* data di entrata in esercizio, *g)* producibilità attesa, *h)* quantificazione degli autoconsumi, *i)* tipo di incentivazione richiesta, *l)* data di decorrenza del periodo di incentivazione.

2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire al GSE non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, pena l'inammissibilità agli incentivi, e deve essere corredata almeno da:

a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la tipologia di impianto, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2;

b) copia del progetto definitivo dell'impianto, comprendente lo schema rappresentativo degli apparati di misura di produzione e di immissione in rete del biometano (qualità, quantità e odorizzazione ove previsto) nonché delle altre eventuali grandezze utili ai fini della determinazione dell'incentivo spettante, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il produttore attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ai fini del riconoscimento degli incentivi e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o degli impianti, ovvero di aver richiesto la medesima autorizzazione, presentata all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Il GSE valuta la domanda determinando in via presuntiva l'energia incentivata, sulla base dei dati tecnici dichiarati dallo stesso produttore. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro 120 giorni dal ricevimento.

4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori e l'avvenuta entrata in esercizio.

5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuto inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità.

6. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validità anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni dall'ottenimento della qualifica.

7. La qualifica dell'impianto contiene altresì eventuale indicazione di utilizzo di materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e varie)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se del caso l'Autorità aggiorna i propri provvedimenti in materia di:

a) modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3, e identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 5 e 6;

b) per i casi di cui agli articoli 5 e 6, modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e incentivabile, prevedendo anche le modalità con le quali, nel caso di trasporto del biometano in stato gassoso o liquido, la rilevazione del dato di misura sia effettuata sia nel punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto, ovvero nel punto più a valle della produzione all'ingresso dell'impianto di consumo, sia subito a valle della raffinazione del biogas.

2. Entro novanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto, il GSE, acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, aggiorna e pubblica le procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di sua competenza e per ogni altro compito ad esso affidato dal presente decreto, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 6.

3. Agli impianti incentivati ai sensi del presente decreto si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE.

4. I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo ai sensi dell'articolo 5 e 6 sono eseguiti, in via autonoma o congiunta, dallo stesso GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti per le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base di un programma annuale deliberato dallo stesso Comitato tecnico consultivo, su proposta del GSE. Ferme restando le sanzioni penali e/o amministrative previste dalle norme di riferimento e connesse alla produzione di dati o documenti non veritieri, ovvero di dichiarazioni false o mendaci, il GSE definisce specifiche misure a garanzia dei CIC riconosciuti, anche prevedendo specifiche modalità che ne assicurino il

recupero. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli, siano rilevanti, il GSE dispone la decadenza degli incentivi nonché il recupero dell'incentivo già erogato, revocando, ove necessario, la qualifica di impianto di produzione di biometano.

5. Per gli incentivi di cui al presente decreto trova applicazione l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

6. Il GSE pubblica con cadenza annuale, e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo con l'elenco degli impianti ammessi agli incentivi ai sensi del presente decreto, l'indicazione della tipologia delle materie impiegate per la produzione di biometano, dell'ubicazione e capacità produttiva degli impianti e della quantità di biometano impiegata per ciascuna delle finalità del presente decreto.

7. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi di incentivazione del biometano adottati nei principali Paesi europei, che raffronti, tra l'altro, i costi di generazione nei principali Paesi europei e in Italia.

8. Ferma restando la durata di incentivazione inizialmente fissata, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 8, al soggetto produttore è concessa la possibilità, nel corso della vita dell'impianto per una volta all'anno e con oneri di qualifica a suo carico da pagare al GSE, di optare per un meccanismo di incentivazione, di cui al presente decreto, diverso da quello precedentemente prescelto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale viene formulata apposita richiesta al GSE. Il GSE valuta la richiesta e comunica l'esito al produttore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per trasporti e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, al fine di garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a gas naturale a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, le immissioni di biometano nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, sono consentite al solo biometano ottenuto da biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti e al biometano ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata fin dall'origine. Fino all'emanazione di una delibera dell'Autorità in accordo con il Comitato Italiano Gas (CIG) per la gestione del periodo transitorio che termina con l'emanazione delle citate specifiche tecniche

europee, sono escluse le immissioni nella rete del gas naturale del biometano derivante da gas prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse, da gas di scarica e da gas residuati dai processi di depurazione, da fanghi, da rifiuti urbani e non urbani indifferenziati e dalla frazione organica ottenuta dal trattamento di rifiuti urbani e non urbani indifferenziati. Resta ferma la possibilità per i gestori delle reti con l'obbligo di connessione di terzi di imporre, in conformità con la normativa vigente, condizioni per il monitoraggio delle immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela della salute degli utenti e della sicurezza delle reti.

Articolo 11

(Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2014)

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 è così modificato ed integrato:
 - a. Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente comma: "7.bis - "La qualifica di biocarburante avanzato è riconosciuta oltre che nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), anche al biometano prodotto nei casi di impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A, in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi la qualifica di biocarburante avanzato viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano. Ai fini di quanto disposto al precedente periodo, la verifica dei requisiti della materia prima avviene con le medesime modalità stabilite dall'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011".
 - b. L'Allegato 2 è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.
 - c. La lettera o) dell'Allegato 3 è sostituita dalle seguenti parole: "o) materie cellulosiche di origine non alimentare: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici. Rispondono alla definizione di colture energetiche erbacee di copertura le seguenti colture, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive:
 - Favino (*Vicia faba minor*)
 - Erba medica (*Medicago sativa* L.)
 - Facelia (*Phacelia spp.*)

- Loiessa (*Lolium* spp.)
- Rapa invernale (*Brassica rapa* L.)
- Senape abissina (*Brassica carinata* L.)
- Sorgo (*Sorghum* spp.)
- Tabacco (*Nicotiana tabacum* L.)
- Trifoglio (*Trifolium* spp)
- Triticale (*Triticum secalotriticum*)
- Sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
- Veccia (*Vicia sativa* L.)

d. La lettera q) dell'Allegato 3 è sostituita dalle seguenti parole: "q) carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica: i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;"

e. Dopo la lettera q) dell'Allegato 3 sono aggiunte le seguenti parole:

r) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

s) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

f. All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere: "g) dell'andamento del mercato dei titoli di immissione in consumo relativi ai biocarburanti ivi incluso il biometano che rechi, tra l'altro, le informazioni dei volumi e dei prezzi di scambio dei predetti titoli. A tal fine il GSE può integrare gli obblighi informativi per i soggetti che partecipano al predetto sistema di mercato."

g. All'articolo 5, comma 2 è aggiunto in fondo: "I biocarburanti avanzati possono essere immessi in consumo anche con meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo di cui all'articolo 6, comma 1, da parte del GSE con o senza il ritiro fisico del bicarburante e con preadesione da parte dei soggetti obbligati, secondo le seguenti tipologie e relative percentuali minime rivedibili con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE), sentito il Comitato biocarburanti, per tener conto della effettiva disponibilità ed economicità dei diversi tipi di biocarburanti avanzati:

a) biometano avanzato almeno il 75%;

b) qualsiasi altro biocarburante avanzato diverso dal biometano almeno il 25%.

h. All'articolo 3, comma 3, le parole

“anno 2018 = 7,5 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati;

anno 2019 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati;
anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di biocarburanti avanzati;
dall' anno 2022 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 2,0 % di biocarburanti avanzati;”
sono modificate in:

“anno 2018 = 7,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,6 % di biocarburanti avanzati;
anno 2019 = 8,5 % di biocarburanti di cui almeno 0,6 % di biocarburanti avanzati;
anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,8 % di biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,8 % di biocarburanti avanzati;
dall' anno 2022 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,0 % di biocarburanti avanzati;”

i. All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato. L'immissione in consumo di biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n.28 e successive modifiche e integrazioni, e di biocarburanti prodotti da materie prime di cui all'allegato 3 e di altri carburanti di cui all'allegato 3 dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse, solo ai fini dell'obiettivo generale per i biocarburanti e non di quello specifico per i biocarburanti avanzati di cui all'articolo 3, comma 3. L'immissione in consumo di biometano dà diritto a ricevere i certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013 come modificato dal presente Decreto, ed al solo fine di rappresentazione sintetica riportate nell'Allegato 2 del presente Decreto. Il numero dei certificati rilasciato è differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed è calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale.”

Articolo 12

(Partecipazione di impianti di produzione di biometano ubicati in altri Stati Membri)

1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano

fisicamente la loro produzione di biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

- a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;
- b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica del biometano;
- c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La quantità massima di biometano ritirabile per gli impianti di cui al comma 1 (QUE), è calcolata sulla base della seguente formula:

$$QUE = Q_{TOT \text{ anno}} \cdot \frac{G_{impSM1} \cdot \%FER_{BiomTSM1} + G_{impSM2} \cdot \%FER_{BiomTSM2} + \dots + G_{impSMn} \cdot \%FER_{BiomTSMn}}{G_{tot \text{ consumata ITA}}}$$

Dove:

$Q_{TOT \text{ anno}}$: è la quantità totale di biometano ritirabile, come indicata all'articolo 1, comma 10;

$G_{imp \text{ SMn}}$: è la quantità di gas naturale totale importata dallo Stato Membro n;

$\%FER_{BiomT \text{ SMn}}$: è la percentuale di biometano da fonti rinnovabili destinato al settore dei trasporti dello Stato Membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

$G_{tot \text{ consumata ITA}}$: rappresenta il totale dei consumi di gas naturale nei trasporti in Italia.

4. Entro il 1 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e c) e in caso positivo provvede al ritiro dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento delle rispettive quantità massime ammissibili indicate all'articolo 6, comma 1.

Articolo 13

(Partecipazione di impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano ubicati in altri Stati Membri)

1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi

confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

- a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;
- b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica del biocarburante avanzato diverso dal biometano;
- c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La quantità massima di biocarburante avanzato diverso dal biometano ritirabile per gli impianti di cui al comma 1 (QUE), è calcolata sulla base della seguente formula:

$$QUE = Q_{TOT \text{ anno}} \cdot \frac{G_{impSM1} \cdot \%FER_{BiomTSM1} + G_{impSM2} \cdot \%FER_{BiomTSM2} + \dots + G_{impSMn} \cdot \%FER_{BiomTSMn}}{B_{tot \text{ consumata ITA}}}$$

Dove:

$Q_{TOT \text{ anno}}$: è la quantità totale di biocarburante avanzato diverso dal biometano ritirabile, stabilita in 100 mila tonnellate;

$G_{imp \text{ SM}n}$: è la quantità totale di biocarburante avanzato diverso dal biometano importata dallo Stato Membro n;

$\%FER_{BiomT \text{ SM}n}$: è la percentuale di biocarburante avanzato diverso dal biometano destinato al settore dei trasporti dello Stato Membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

$B_{tot \text{ consumata ITA}}$: rappresenta la somma del valore di Xb e di Yg di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014.

4. Entro il 1 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e c) e in caso positivo provvede al ritiro dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento delle rispettive quantità massime ammissibili indicate all'articolo 7, comma 1.

(Disposizioni finali, entrata in vigore)

1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti dispiegati, ivi incluse le determinazioni assunte dall'Autorità in attuazione del decreto 5 dicembre 2013, compatibili con il presente decreto.
3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

ALLEGATO 1

PARTE A

Sottoprodotti ai fini del presente decreto:

- Sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.

PARTE B

Sottoprodotti e materie ai fini di cui all'articolo 5 del presente decreto:

- Materie elencate nella parte A e nella parte B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.

PARTE C

Materie ai fini di cui all'articolo 6 del presente decreto:

- Materie elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.

ALLEGATO 2

SEZIONE A Determinazione del numero dei CIC spettanti al produttore di biometano					SEZIONE B Determinazione della maggiorazione prevista da articolo 5, commi 8 e 9	
Tipologia impianto	L'impianto di produzione del biometano è alimentato:	Gcal/CIC	I certificati vengono rilasciati su una quota percentuale del quantitativo di biometano immesso in consumo nei trasporti:	Durata	Determinazione	Durata
nuovo	esclusivamente da biomasse di cui all'art. 5, comma 5	5	100%	20 anni dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione	50% del numero CIC spettanti non comprensivi di maggiorazioni	fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale e comunque al massimo entro un valore di 600 mila euro ¹ e fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di liquefazione e comunque al massimo entro un valore di 1,2 milioni di euro ²
	da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale inferiore o uguale al 30 % in peso	5	70%			
		10	30%			
	da altre biomasse , ovvero da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale superiore al 30 % in peso	10	100%			
ricoverito	esclusivamente da biomasse di cui all'art. 5, comma 5	5	100%	20 anni dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione o periodo residuo di incentivazione per l'energia elettrica incrementato di 10 anni ³	50% del numero CIC spettanti non comprensivi di maggiorazioni	fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di liquefazione e comunque al massimo entro un valore di 1,2 milioni di euro ²
	da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale inferiore o uguale al 30 % in peso	5	70%			
		10	30%			
	da altre biomasse , ovvero da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale superiore al 30 % in peso	10	100%			

^{1 e 2} Il periodo di riconoscimento di questa maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione.

³ Qualora l'impianto da riconvertire benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e qualora l'impianto da riconvertire abbia terminato il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Il periodo complessivo di incentivazione non potrà in ogni caso superare i 20 anni.

